

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1985

Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo della Repubblica, sensibile al mantenimento della pace e della libertà di navigazione nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, su istanza del Governo egiziano, ha distaccato, nelle acque sopracitate, alcune unità navali della Marina militare per le necessarie operazioni di sminamento.

Per il personale impiegato nelle rischiose ed impegnative operazioni di dragaggio è stato ritenuto necessario stabilire un trattamento economico ed assicurativo analogo a quello corrisposto ai reparti, anche navali, che operano per conto dell'ONU in zone di intervento, trattamento che trova la necessaria sostanza nelle leggi n. 642 del 1961 e n. 301 del 1982.

Poichè, nella fattispecie, considerata la breve durata della missione (il trattamento economico della legge n. 642 del 1961 è attribuibile soltanto per missioni superiori a sei mesi), non esiste una norma di ordine sostanziale che disciplini la materia in questione, si è ritenuto opportuno presentare l'uni-

to disegno di legge tendente ad attribuire, al personale in questione, un trattamento economico analogo a quello corrisposto a tutto il personale che svolge la propria attività alle dipendenze di reparti che operano nel Medio Oriente.

Infatti, l'articolo 1 stabilisce che al personale impiegato nella missione di bonifica venga esteso il trattamento economico ed assicurativo previsto dalle citate leggi n. 642 del 1961 e n. 301 del 1982, indipendentemente dalla durata della missione.

L'articolo 2 prevede la copertura dell'onere finanziario. Tale onere è stato valutato in 1.200 milioni e la relativa copertura sarà prelevata dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, assorbendo quota parte delle risorse destinate alla posta « Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate », che si prevede, in relazione allo stato degli atti, non sia utilizzabile per l'anno 1984.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopraccitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per « Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.